



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

- 38010 San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218

- www.fmach.it -

iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 -

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
REALIZZAZIONE DI UN DATA CENTER E SERVIZI ACCESSORI PER LA FONDAZIONE
EDMUND MACH**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- NORME AMMINISTRATIVE -**

CIG 5145727440

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Caratteristiche generali dei beni forniti per la realizzazione del Data Center	3
Art. 3 - Ammontare stimato della fornitura e oneri compresi nel prezzo offerto	3
Art. 4 – Durata della garanzia full-risk e opzione di proroga	4
Art. 5 - Modalità di pagamento	4
Art. 6 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.....	4
Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari	5
Art. 8 - Cauzione definitiva	5
Art. 9 – Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione nominato da FEM.....	7
Art. 10 - Referente dell'IMPRESA e comunicazioni	7
Art. 11 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 12 - Avvio d'urgenza dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 13 - Ritardato avvio dell'esecuzione del contratto imputabile alla FEM.....	9
Art. 14 – Tempi, modalità e luogo di esecuzione	9
Art. 15 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 16 - Divieto di modifiche del contratto da parte dell'IMPRESA	12
Art. 17 - Eccezioni dell'IMPRESA	12
Art. 18 - Varianti introdotte dalla FEM.....	12
Art. 19 - Aggiornamento tecnologico.....	13
Art. 20 - Subappalto e cessione del contratto	13
Art. 21 - Sicurezza del lavoro, osservanza di norme previdenziali e assistenziali	14
Art. 22 - Certificato di ultimazione della fornitura e installazione.....	15
Art. 23 - Verifica di conformità.....	15
Art. 24 - Verifica di conformità in corso di esecuzione	16
Art. 25 - Certificato di verifica di conformità.....	17
Art. 26 - Responsabilità per danni e riservatezza	17
Art. 27 - Ritardi, inadempimenti ed esecuzione in danno	17
Art. 28 - Penali	18
Art. 29 - Recesso unilaterale	18
Art. 30 - Clausola risolutiva espressa	19
Art. 31 - Validità dell'offerta.....	19
Art. 32 - Stipulazione del contratto, spese contrattuali e rimborso delle spese per le pubblicazioni	19
Art. 33 - Legge applicabile e definizione delle controversie.....	20

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento della realizzazione, nella formula "chiavi in mano" e comprensiva di progettazione, fornitura, installazione ed esecuzione delle prestazioni accessorie, di un Data Center per la Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi FEM). Le principali prestazioni richieste riguardano:
 - a) progettazione del Data Center (progettazione integrata dell'intero sistema in un'unica logica di uniformità e funzionamento);
 - b) realizzazione sistema di cablaggio strutturato e sala accessoria;
 - c) realizzazione di un pavimento sopraelevato;
 - d) realizzazione dell'impianto elettrico;
 - e) realizzazione dell'impianto di condizionamento;
 - f) realizzazione dell'impianto antincendio a gas;
 - g) fornitura e installazione di armadi rack ed accessori;
 - h) attività di monitoraggio ed assistenze murarie;
 - i) predisposizione di tutta la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla corretta realizzazione e gestione del Data Center;
 - j) attività necessarie alla verifica di conformità;
 - k) garanzia *full risk* e servizio di assistenza e manutenzione in garanzia *on-site* (minimo 36 mesi).
2. Le caratteristiche tecniche minime delle varie prestazioni contrattuali richieste e delle singole componenti del Data Center sono descritte nel Capitolato Tecnico a cui si rinvia.
3. L'IMPRESA, in sede di presentazione dell'offerta, può variare le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico unicamente per ragioni legate alla standardizzazione di produzione e che pertanto non incidono sulla qualità e sulle prestazioni complessive del Data Center.

Art. 2 – Caratteristiche generali dei beni forniti per la realizzazione del Data Center

1. Gli articoli oggetto dell'appalto devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove, devono rispondere alle caratteristiche tecniche minime descritte capitolato tecnico, negli atti di gara e, se migliorative, devono essere conformi alle caratteristiche tecniche offerte in sede di partecipazione alla procedura di gara.
2. Tutti gli articoli oggetto dell'appalto devono essere muniti dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Inoltre deve esserne garantita la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
3. Tutti i beni forniti devono essere dotati di un'etichetta autoadesiva, indelebile e antimanomissione per garantire l'inventariazione degli stessi. Tali etichette devono essere resistenti a carichi meccanici e chimici, a graffiature, abrasioni, urti ed intemperie e devono inoltre recare:
 - a) **ragione sociale e logo dell'ente proprietario** (Fondazione Edmund Mach);
 - b) **numero/sigla** identificativa dell'articolo indicata dal direttore dell'esecuzione;
 - c) **codice a barre** identificativo dell'articolo;
 - d) **Il numero di telefono relativo all'assistenza tecnica.**

Art. 3 - Ammontare stimato della fornitura e oneri compresi nel prezzo offerto

1. L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad euro **300.000,00 (trecentomila/00)**, al netto degli oneri fiscali, e di cui euro **2.000,00 (duemila/00)**, al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
2. Sono compresi nel prezzo offerto tutti i costi che l'IMPRESA è chiamata a sostenere per la realizzazione "chiavi in mano" del Data Center e pertanto per la corretta fornitura ed installazione dei beni oggetto dell'appalto e per l'espletamento di tutti gli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al capitolato speciale d'appalto, dal capitolato tecnico e dall'offerta presentata. Formano pertanto principalmente parte dell'appalto e si intendono compensati nell'offerta presentata dall'IMPRESA, gli oneri per la progettazione, fornitura, installazione operazioni necessarie alla verifica di conformità e la garanzia

almeno triennale (a partire dalla data del certificato di verifica di conformità attestante la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali).

3. La fornitura comprende tutti i materiali, mezzi d'opera, lavori, mano d'opera, facchinaggi, traslochi, montaggi, smaltimento imballi e di ogni residuo di lavorazione e quant'altro necessario in modo da dare il Data Center completo di ogni sua parte, installato a regola d'arte e perfettamente funzionante.
4. La FEM corrisponde all'IMPRESA l'importo fisso risultante dall'offerta economica presentata senza alcun incremento di sorta salvo le eventuali varianti di cui all'articolo 18 richieste espressamente dalla FEM stessa. Non sono considerate varianti e non danno adito ad alcuna ulteriore pretesa economica le correzioni che verranno richieste di volta in volta all'IMPRESA nell'ambito del coordinamento con la FEM per dare corretta esecuzione alla fornitura.

Art. 4 – Durata del contratto – garanzia *full risk* e servizio di assistenza e manutenzione in garanzia *on-site*

1. Il contratto d'appalto ha una durata parametrata a quella del servizio di garanzia *full risk* e di assistenza e manutenzione in garanzia *on-site* di cui all'art. 18 del capitolato tecnico.
2. Il servizio di garanzia *full risk* e di assistenza e manutenzione in garanzia *on-site* di cui all'art. 18 del capitolato tecnico ha una durata minima di 36 (trentasei) mesi (ovvero la maggiore durata offerta quale elemento migliorativo) decorrenti dalla data di accertamento della regolare esecuzione così come risultante dal certificato di verifica di conformità.

Art. 5 - Modalità di pagamento

1. Per l'esecuzione del contratto la FEM corrisponde all'IMPRESA, tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di regolari fatture, l'importo contrattuale in due soluzioni:
 - a) 80% ad avvenuta fornitura ed installazione di tutti gli articoli oggetto della realizzazione del Data Center accertata dal direttore dell'esecuzione tramite il relativo certificato;
 - b) 20% a titolo di saldo ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione così come risultante dal certificato di verifica di conformità.
2. A norma dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, sull'importo relativo alla prima soluzione è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a tutela dei lavoratori. La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del saldo accertata dal certificato di verifica di conformità.
3. Si procede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data delle rispettive fatture e previa acquisizione, da parte della FEM, di un DURC regolare. Il termine di pagamento può essere modificato solo a seguito di una concorde ed espressa volontà di entrambe le parti che dia prova che sia intervenuta una effettiva negoziazione sullo stesso.
4. L'importo contrattuale è fisso ed invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.
5. Nell'importo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra all'esecuzione del contratto, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'offerta economica presentata. L'importo contrattuale è pertanto offerto dall'IMPRESA in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.
6. Le fatture emesse dall'IMPRESA devono sempre riportare il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e relativo alla procedura di gara.
7. È facoltà dell'IMPRESA presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Art. 6 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

1. Sono a carico dell'IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e ogni altro onere ed obbligo imposto dalla legge.
2. In caso di emissione, all'atto del singolo pagamento, di DURC irregolari relativamente all'IMPRESA o ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la FEM trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla FEM direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute

al personale dipendente dell'IMPRESA o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'IMPRESA, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la FEM può pagare anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'IMPRESA.

4. I pagamenti, di cui al comma 3 sono provati dalle quietanze predisposte a cura della FEM e sottoscritte dagli interessati.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, la FEM provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
6. In caso di emissione, per due volte consecutive, di un DURC irregolare relativo all'IMPRESA, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del d.lgs. 163/2006 la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC irregolare per due volte consecutive riguardi l'eventuale subappaltatore, la FEM pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del d.lgs. 163/2006 dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio dei contratti pubblici per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La FEM e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L'IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
 - a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e relativo alla procedura di gara.
 - g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L'articolo 6 della legge 136/2010, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 - Cauzione definitiva

1. L'IMPRESA, a proprie spese, deve costituire successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro il termine perentorio assegnato dalla FEM nella relativa comunicazione, prima della

stipulazione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti.

2. Il valore del deposito cauzionale è pari al 10,00 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale salvo quanto stabilito dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
3. L'importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7 del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio l'IMPRESA deve allegare, alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione, la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del DPR n. 445/2000).
4. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
 - a) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Edmund Mach;
 - b) libretto di deposito al portatore;
 - c) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - d) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM.
5. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
6. Nel caso in cui l'IMPRESA presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) presentata in carta legale o resa legale;
 - b) presentata con la sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
 1. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti;

oppure

 2. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
 - c) massimale o importo garantito pari al 10,00% dell'importo contrattuale, con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
 1. "la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la stazione appaltante non disporrà la liberazione dell'obligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fideiussione. Il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva stessa stabilito dall'art. 113, comma 3 del d.lgs. 163/2006, è rapportato alla durata complessiva della garanzia così come eventualmente estesa in sede di presentazione dell'offerta";
 2. "il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla stazione appaltante, a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
 3. "non può essere opposto alla stazione appaltante l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";

4. “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Edmund Mach è quello in cui ha sede la medesima”;
5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla stazione appaltante;
7. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva, è rapportato alla durata complessiva del servizio di garanzia, assistenza e manutenzione in garanzia così come eventualmente estesa in sede di presentazione dell’offerta. In particolare la garanzia fideiussoria:
 - a) è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 % dell’iniziale importo garantito, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 25;
 - b) è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio di garanzia, assistenza e manutenzione in garanzia, per il restante 20% alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 23.

A garanzia della corretta esecuzione del servizio di garanzia, assistenza e manutenzione in garanzia l’IMPRESA può costituire un’autonoma cauzione di importo pari al 2 % dell’importo contrattuale.
8. La cauzione definitiva copre anche il maggiore costo sostenuto dalla FEM per la durata di 5 anni nell’ipotesi in cui il sistema determini maggiori consumi elettrici rispetto a quelli dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. Tale consumo viene monitorato dalla FEM durante il primo anno di funzionamento onde verificarne la rispondenza a quanto dichiarato. A garanzia di tale dichiarazione l’IMPRESA può costituire un’autonoma cauzione di importo pari al 2 % dell’importo contrattuale.
9. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
10. Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM.
11. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l’adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal contratto d’appalto. In tal caso l’IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

Art. 9 – Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione nominato da FEM

1. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 10, comma 9 del Codice dei contratti, dell’art. 272 del DPR 207/2010 e dell’art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM, è il dirigente del centro ricerca e innovazione della FEM.
2. La FEM nomina il direttore dell’esecuzione con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale d’appalto – norme amministrative -, del capitolato tecnico e dell’offerta presentata. Il direttore dell’esecuzione può nominare uno o più assistenti a cui affidare, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, alcune attività di sua competenza.
3. Il direttore dell’esecuzione presiede l’esecuzione del contratto e si rapporta con il referente indicato dall’IMPRESA. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Accerta la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un verbale di verifica di conformità e successivamente un certificato di verifica di conformità.

Art. 10 - Referente dell’IMPRESA e comunicazioni

1. L’IMPRESA, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a designare e comunicare alla FEM un proprio referente. In via principale ogni rapporto inerente l’esecuzione del contratto deve essere intrapreso con il direttore dell’esecuzione ad opera del referente nominato dall’IMPRESA. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate all’IMPRESA ai sensi e per gli effetti di legge.

2. Le comunicazioni tra il referente e il direttore dell'esecuzione, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC) e i rispettivi documenti trasmessi devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di FAX, TELEFONO FISSO e CELLULARE devono essere comunicati dall'IMPRESA contestualmente alla nomina del referente.
3. Il referente nominato dall'IMPRESA deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
 - b) possesso dei poteri necessari per l'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi;
 - c) in grado di gestire coordinamento con le altre imprese eventualmente impegnate nella fornitura degli altri lotti all'interno dello stesso edificio;
 - d) garantire la sua reperibilità almeno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dei giorni lavorativi coincidenti con quelli relativi all'esecuzione del contratto.
4. In caso di impedimento o assenza del referente, l'IMPRESA deve darne tempestiva comunicazione al direttore dell'esecuzione indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.
5. LA FEM si riserva di chiedere la sostituzione del referente o del sostituto in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all'esecuzione del contratto, senza che l'IMPRESA possa sollevare obiezioni.
6. L'IMPRESA e il referente nominato da quest'ultima hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al direttore dell'esecuzione i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati dall'IMPRESA di risolvere specifiche problematiche.

Art. 11 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposta dal direttore dell'esecuzione entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto. Il contratto è perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte della FEM.
2. Con il perfezionamento del contratto il direttore dell'esecuzione è autorizzato a dare avvio alla sua esecuzione.
3. L'IMPRESA è tenuta a predisporre e concordare con il direttore dell'esecuzione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di perfezionamento del contratto, un programma temporale di esecuzione dello stesso anche tramite la presentazione di un diagramma di GANTT.
4. L'IMPRESA è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la FEM ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
5. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'IMPRESA. In particolare il verbale di avvio dell'esecuzione contiene i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'IMPRESA svolge l'attività;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'IMPRESA dalla FEM per l'esecuzione dell'attività;
 - c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
6. Ove redatto il verbale è steso in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'IMPRESA.
7. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
8. Qualora l'IMPRESA intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuta a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione, o, ove non redatto, con nota scritta indirizzata al direttore dell'esecuzione.

Art. 12 - Avvio d'urgenza dell'esecuzione del contratto

1. La FEM può disporre l'esecuzione anticipata del contratto dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nelle seguenti due ipotesi:
 - a) qualora si renda necessaria l'immediata realizzazione del Data Center in funzione di attività della FEM che non possono essere rinviate;
 - b) in casi di comprovata urgenza.
2. La FEM autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
3. Nei casi di avvio d'urgenza, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, la FEM tiene conto della parte della prestazione eseguita per il rimborso delle relative spese.

Art. 13 - Ritardato avvio dell'esecuzione del contratto imputabile alla FEM

1. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della FEM, l'IMPRESA può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'IMPRESA ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal comma 3. Ove l'istanza dell'IMPRESA non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'IMPRESA ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 3.
2. La facoltà della FEM di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 1, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
3. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso avanzata dall'IMPRESA per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa della FEM ai sensi dei commi 1 e 2, l'IMPRESA ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 % per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 % per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 % per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
4. Ove l'istanza di recesso non venga accolta dalla FEM e si proceda tardivamente alla consegna, l'IMPRESA ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
5. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 3 e 4, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'IMPRESA.
6. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 3, debitamente quantificata, è inoltrata dall'IMPRESA, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 4 è formulata dall'IMPRESA, a pena di decadenza, mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. 190 del DPR 207/2010.

Art. 14 – Tempi, modalità e luogo di esecuzione

1. Il Data Center deve essere realizzato dall'IMPRESA entro i termini di seguito indicati e decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ovvero, in caso di avvio d'urgenza, dalla data di comunicazione all'IMPRESA del provvedimento di avvio d'urgenza (antecedente a quella di stipulazione del contratto):

ATTIVITÀ	GIORNI
a) Rilievi costruttivi e presentazione della progettazione	15
b) Approvazione della progettazione da parte della FEM	10
c) Approvvigionamento dei beni necessari per la realizzazione del Data Center	45
d) Installazione con realizzazione anche di tutte le opere murarie e impiantistiche	45
Giorni totali	115

2. I termini di cui al comma 1 sono da intendersi complessivamente ridotti, per la parte dipendente dall'attività dell'IMPRESA (con esclusione pertanto della fase di approvazione della progettazione da parte della FEM), di un numero complessivo di giorni pari a quanto eventualmente indicato dall'IMPRESA all'interno dell'offerta economica per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione "**RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE**". Eventuali ritardi dell'IMPRESA rispetto alle singole tempistiche individuate al comma 1 non impediscono il decorso del termine di ultimazione della realizzazione del Data Center (pertanto il ritardo accumulato su una fase si scarica su quelle successive). A tal proposito si precisa:
- a) **Rilievi costruttivi e presentazione della progettazione:** tale attività si considera conclusa solo quando l'IMPRESA ha presentato alla FEM tutta la documentazione relativa alla progettazione in modo da consentirne la sua approvazione. La presentazione di una documentazione non corretta o incompleta non impedisce il decorso del termine di ultimazione della realizzazione del Data Center. La trasmissione della documentazione relativa alla progettazione deve avvenire con una nota scritta in cui viene elencata la documentazione trasmessa;
 - b) **Approvazione della progettazione da parte della FEM:** tale attività, di competenza della FEM, si considera conclusa nel momento in cui l'IMPRESA riceve una comunicazione scritta (anche semplicemente tramite PE/PEC/FAX) con cui viene approvata la progettazione presentata. Nel caso in cui la FEM approvi la progettazione prima del termine indicato al comma 1, i giorni di anticipo rispetto alla tempistica massima indicata vengono detratti dal termine complessivo di ultimazione della realizzazione del Data Center. Viceversa in caso di ritardo della FEM nell'approvazione della progettazione per cause non imputabili all'IMPRESA, i tempi relativi alle successive fasi iniziano a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione della progettazione da parte di FEM (con una sospensione dei tempi di realizzazione del Data Center per il periodo di ritardo della FEM nell'approvazione della progettazione);
 - c) **Approvvigionamento dei beni necessari per la realizzazione del Data Center:** tale fase si riferisce al tempo necessario all'IMPRESA per l'approvvigionamento dei beni necessari alla realizzazione del Data Center. Eventuali ritardi dell'IMPRESA o dei suoi subcontraenti non impediscono il decorso del termine di ultimazione della realizzazione del Data Center.
 - d) **Installazione con realizzazione anche di tutte le opere murarie e impiantistiche:** tale fase si riferisce a tutte le attività effettuate dall'IMPRESA presso l'edificio destinato ad ospitare il Data Center. Anche in questo caso eventuali ritardi dell'IMPRESA o dei suoi subcontraenti non impediscono il decorso del termine di ultimazione della realizzazione del Data Center.
3. Come specificato nella tabella, i termini di cui al comma 1 si intendono comprensivi di tutti gli adempimenti che l'IMPRESA è chiamata a svolgere prima della concreta realizzazione del Data Center. Pertanto, ritardi nella produzione della documentazione richiesta o nell'espletamento delle attività prodromiche all'approvvigionamento dei beni necessari alla realizzazione del Data Center, non imputabili alla FEM, non impediranno il decorso del termine utile per l'ultimazione delle prestazioni contrattuali.
4. Gli articoli forniti e le altre prestazioni contrattuali devono essere rispettare i requisiti minimi stabiliti dal capitolato tecnico e le eventuali caratteristiche migliorative offerte in sede di partecipazione alla procedura di gara.
5. Gli articoli forniti e le altre prestazioni contrattuali devono inoltre essere conformi alle eventuali ulteriori specifiche tecniche definite dal direttore dell'esecuzione in sede approvazione della progettazione del Data Center.
6. Negli oneri contrattuali è compreso ogni spesa e rischio per trasporto e lo scarico del materiale sul luogo dell'esecuzione, la custodia, il trasferimento e l'installazione nei locali di riferimento, presso l'edificio denominato "Palazzo della ricerca e della conoscenza" in via E. Mach, n. 1, 38010 San Michele all'Adige.
7. Il locale dove deve essere realizzato il Data Center è riportato nella planimetria inserita nel capitolato tecnico. Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa l'IMPRESA può chiedere chiarimenti e delucidazioni al direttore dell'esecuzione.
8. Durante l'esecuzione del contratto l'IMPRESA è tenuta a proteggere i beni forniti per difenderli da rotture, guasti e manomissioni. E' a carico dell'IMPRESA l'onere della pulizia giornaliera dei locali e di tutto il materiale e dell'attrezzatura di propria pertinenza, compreso il trasporto in discarica e

l'assunzione dei relativi oneri di smaltimento del materiale proveniente dall'imballaggio, nonché la pulizia finale del locale oggetto dell'intervento.

9. L'IMPRESA:

- a) è responsabile dell'esatto adempimento e della perfetta esecuzione del contratto;
- b) garantisce la continuità operativa dei servizi e l'esecuzione delle attività previste nel contratto in stretto contatto con il direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dalla FEM;
- c) riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia della FEM, che di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, restandone sollevata la FEM stessa;
- d) si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto;
- e) si impegna a mantenere indenne la FEM in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- f) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto d'appalto;
- g) è obbligata a comunicare tempestivamente alla FEM ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- h) si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio della FEM non risultassero eseguite a regola d'arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo offerto;
- i) si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM.

10. L'IMPRESA si impegna inoltre:

- a) ad assoggettarsi, rendendone indenne la FEM, a tutti gli oneri conseguenti all'eventuale contemporanea presenza sul luogo di esecuzione delle operazioni di installazione di più IMPRESE;
- b) a conoscere ed applicare scrupolosamente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) il cui schema è allegato alla documentazione di gara. Il DUVRI può essere oggetto di integrazioni e/o rettifiche proposte dall'IMPRESA o a seguito del manifestarsi di situazioni non prevedibili al momento della sua redazione, e verranno considerati parte integrante e sostanziale del contratto per quanto non materialmente allegato allo stesso;
- c) qualora la FEM utilizzi i beni forniti prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità, rispondere comunque fino all'emissione dello stesso dei difetti derivanti da vizi, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i guasti derivanti dall'ordinario utilizzo (normale usura);
- d) provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente all'esecuzione del contratto;
- e) provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, di tutti i beni fino all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 15 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali. È inoltre ammessa la sospensione negli altri casi previsti dall'art. 308 del DPR 207/2010.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento e la sottoscrizione del referente dell'IMPRESA o di un legale rappresentante di quest'ultima, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione specificando le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la

ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri in capo alla FEM, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale è inviato al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, è sottoscritto dal referente dell'IMPRESA ed inviato al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro cinque giorni dalla data di sua redazione. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 16 - Divieto di modifiche del contratto da parte dell'IMPRESA

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'IMPRESA, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla FEM nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 18.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'IMPRESA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

Art. 17 - Eccezioni dell'IMPRESA

1. Nel caso in cui l'IMPRESA ritenga che le disposizioni impartite dalla FEM siano difformi dalle obbligazioni nascenti dal contratto, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione dei servizi richiesti siano più gravosi di quelli prescritti dai capitolati e tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso alla loro esecuzione, deve presentare le proprie riserve tramite nota scritta indirizzata al direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM.
2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEM ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non sono accolte richieste postume e che le eventuali riserve s'intendono prive di qualsiasi efficacia.

Art. 18 - Varianti introdotte dalla FEM

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 311 del DPR 207/2010, la FEM può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della FEM, le varianti, in aumento o in diminuzione rispetto agli importi stimati, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono disposte dal direttore dell'esecuzione dietro approvazione del responsabile del procedimento in fase di esecuzione. Non è pertanto richiesta alcuna formale accettazione dell'IMPRESA.
3. Nei casi previsti al comma 2, la FEM può chiedere all'IMPRESA una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20 % dell'importo originario del contratto che l'IMPRESA stessa è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la FEM procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'IMPRESA.

4. In ogni caso l'IMPRESA ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla FEM e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'IMPRESA maggiori oneri.
5. L'IMPRESA deve garantire, qualora gli venga richiesto dalla FEM per eventuali varianti ed entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, un servizio di supporto alla progettazione, previo sopralluogo, comprensivo di lay-out della disposizione e installazione dei beni sulla base di elaborati planimetrici. Detto servizio comprende altresì l'assistenza tecnica per quanto riguarda software, materiali, dimensioni, ecc.. Il servizio di supporto alla progettazione è prestato gratuitamente.
6. Le varianti di cui al presente articolo possono essere disposte dalla FEM durante tutto il periodo di esecuzione del contratto così come definito all'art. 4. Esse possono riguardare, a titolo di esempio, tutte le prestazioni contrattuali necessarie a garantire l'upgrade del Data Center (componenti indispensabili per aumentare i KW, per alimentare i server e le unità di raffreddamento necessarie a dissipare il calore prodotto).
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, ai sensi dell'art. 57, comma 3, lettera b del d.lgs. 163/2006, nel caso in cui si renda necessaria la fornitura di componenti complementari a quelle oggetto della procedura di gara e destinate al rinnovo parziale del Data Center o all'ampliamento dello stesso e qualora il cambiamento del fornitore obbligasse la FEM ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti e il cui impiego o la cui manutenzione comportasse incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, la FEM può affidare tali forniture all'IMPRESA tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Art. 19 - Aggiornamento tecnologico

1. Nel caso in cui a seguito dell'intervenuta evoluzione tecnologica si sia verificata l'immissione sul mercato di prodotti con caratteristiche tecniche innovative e migliorative rispetto a quelle offerte in sede di gara, L'IMPRESA è tenuta alla sostituzione dei prodotti offerti con quelli nuovi, alle medesime o più favorevoli condizioni economiche.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, fermo restando la necessità che i nuovi prodotti rispecchino le caratteristiche tecniche minime stabilite dalla documentazione di gara e quelle migliorative offerte, l'IMPRESA, prima di dare avvio all'esecuzione del contratto, è tenuta ad informare il direttore dell'esecuzione della loro presenza sul mercato e a proporre il loro utilizzo in sostituzione dei prodotti offerti in sede di gara.
3. Il direttore dell'esecuzione, verificata la rispondenza dei nuovi prodotti alle caratteristiche tecniche minime stabilite dalla documentazione di gara e a quelle migliorative offerte, autorizza o meno l'IMPRESA alla sostituzione dei prodotti offerti con quelli aggiornati tecnologicamente.

Art. 20 - Subappalto e cessione del contratto

1. L'IMPRESA è tenuta ad eseguire in proprio le forniture e i servizi oggetto del contratto di appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del d.lgs. 163/2006.
2. L'importo complessivo delle prestazioni contrattuali subappaltate dovrà comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell'importo complessivo del contratto.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che l'IMPRESA all'atto dell'offerta abbia indicato specificatamente le prestazioni contrattuali che intende subappaltare;
 - b) che l'IMPRESA provveda al deposito del contratto di subappalto presso la FEM almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni;
 - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la FEM, l'IMPRESA trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo d.lgs. 163/2006;
 - d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dal d.lgs. 159/2011. Per la verifica di tale requisito la FEM provvederà a richiedere all'IMPRESA tutta la documentazione

riferita all'affidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del DPR 3 giugno 1998 n. 252.

4. L'IMPRESA rimane unica responsabile nei confronti della FEM per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
5. Poiché la FEM non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo all'IMPRESA di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del CIG riferito alla presente gara nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra normativa in materia.
6. Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto.

Art. 21 - Sicurezza del lavoro, osservanza di norme previdenziali e assistenziali

1. L'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.
2. L'IMPRESA è tenuta ad adottare, nel corso dell'esecuzione del contratto, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte della FEM, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette all'esecuzione del contratto che dei dipendenti della FEM e dei terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informare i soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto di tutti gli eventuali rischi inerenti l'uso dei beni forniti.
3. Tutti i beni forniti ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore.
4. L'IMPRESA deve farsi carico di segnalare tempestivamente al direttore dell'esecuzione eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione della fornitura.
5. Ai sensi del d.lgs. 81/2008 la FEM promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi durante la fase di esecuzione del contratto. A tal fine la FEM, prima della stipulazione del contratto, elabora la versione definitiva del DUVRI indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per quanto non materialmente allegato al contratto di appalto, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale. L'IMPRESA è tenuta a comunicare alla FEM ogni modifica delle situazioni di esecuzione del contratto che comporta la necessità di adeguare il DUVRI in funzione del mutato quadro di rischio.
6. Gli oneri della sicurezza (che non sono soggetti al ribasso) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento dei lavori relativi alla fornitura e installazione dei beni di cui al presente capitolato. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ad effettuare l'intervento presso la sede della FEM; le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Rientrano in tali costi a titolo di esempio: l'uso di apparecchi di sollevamento dotati dei vari dispositivi di sicurezza; l'eventuale necessità di realizzare dei piani di carico con elementi di ponteggi (castelli di tiro); il puntellamento di strutture orizzontali o la predisposizione di lastre per la ripartizione dei carichi nella fase di spostamento degli arredi all'interno dell'edificio dal punto di ingresso al punto dove è prevista l'installazione; la segnaletica di sicurezza da predisporre per segnalare i pericoli dovuti all'esecuzione delle lavorazioni di installazione; la recinzione delle aree sottostanti le zone di intervento; la partecipazione a riunioni di coordinamento indette dalla FEM, ecc.
7. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del d.lgs. 81/2008 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo complessivo stimato dell'appalto (posto a base di gara) in quanto compresi negli oneri generali dell'IMPRESA.
8. L'IMPRESA è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto alla FEM che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

9. L'IMPRESA si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
10. L'IMPRESA si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
11. L'IMPRESA è obbligata a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
12. I suddetti obblighi vincolano l'IMPRESA anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
13. L'IMPRESA, inoltre, risponde in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della FEM.

Art. 22 - Certificato di ultimazione della fornitura e installazione

1. Ai sensi dell'art. 309 del DPR 207/2010, l'IMPRESA è tenuta a comunicare, con nota scritta al direttore dell'esecuzione del contratto, l'ultimazione delle operazioni di fornitura e installazione del Data Center alla FEM.
2. Le operazioni di fornitura e installazione si intendono terminate quando tutti i beni sono stati consegnati, assemblati, collocati, allacciati correttamente nel locale nonché quando si sia provveduto allo smaltimento degli imballi e alla pulizia completa del locale stesso.
3. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 l'IMPRESA è tenuta a fornire al direttore dell'esecuzione un dossier contenente tutte le certificazioni attestanti le caratteristiche prestazionali e riguardanti la conformità alla normativa europea, di garanzia, i libretti di istruzione, i manuali d'uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
4. Il direttore dell'esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, rilascia entro 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il certificato attestante l'ultimazione della fornitura necessario per il pagamento della prima soluzione del corrispettivo prevista dall'art. 5, comma 1 lettera a).
5. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il completamento di prestazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dell'esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità del Data Center. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle prestazioni sopraindicate.
6. Il certificato di ultimazione della fornitura e installazione è confermato dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione.
7. In ogni caso alla data di scadenza del termine di ultimazione della realizzazione del Data Center il direttore dell'esecuzione redige un verbale di constatazione sullo stato dell'esecuzione del contratto.

Art. 23 - Verifica di conformità

1. Il contratto è sottoposto a verifica di conformità affidata al direttore dell'esecuzione. La FEM si riserva la facoltà di affidare le operazioni di verifica di conformità ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica adeguata in relazione all'oggetto del contratto.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è avviata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione delle operazioni di fornitura e installazione del Data Center risultante dal relativo certificato.

4. La verifica di conformità è conclusa entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione delle operazioni di fornitura e installazione del Data Center risultante dal relativo certificato. Del prolungarsi delle operazioni rispetto a detto termine e delle relative cause il direttore dell'esecuzione trasmette formale comunicazione all'IMPRESA e al responsabile del procedimento in fase di esecuzione, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al direttore dell'esecuzione, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla FEM la decadenza dell'incarico.
5. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il direttore dell'esecuzione fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa l'IMPRESA affinché possa intervenire.
6. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il direttore dell'esecuzione ritenga necessari.
7. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno della verifica di conformità;
 - b) una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
 - c) i rilievi fatti dal direttore dell'esecuzione, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti;
 - d) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
 - e) la sottoscrizione di tutti i soggetti intervenuti.
8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'IMPRESA che deve mettere a disposizione del direttore dell'esecuzione i mezzi eventualmente necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'IMPRESA non ottemperi a tale obbligo, il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo contrattuale o dalla cauzione definitiva.
9. Il direttore dell'esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'IMPRESA ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali ulteriori indicazioni date alla stessa in fase esecutiva. Sulla base di quanto rilevato, il direttore dell'esecuzione indica se le prestazioni sono o meno certificabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, certificabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'IMPRESA, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il direttore dell'esecuzione espone il proprio parere sulle eventuali contestazioni dell'IMPRESA e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
10. In relazione al servizio di garanzia *full risk* e di assistenza e manutenzione in garanzia *on-site* di cui all'art. 18 del capitolato tecnico, la verifica di conformità viene effettuata dal direttore dell'esecuzione tramite un'attestazione di regolare esecuzione una volta terminato il periodo di esecuzione di tali servizi (minimo di 36 mesi ovvero la maggiore durata offerta quale elemento migliorativo). Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione la FEM si procede allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 24 - Verifica di conformità in corso di esecuzione

1. La FEM si riserva la facoltà di procedere, con cadenza adeguata per garantire un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, anche ad una verifica di conformità in corso di esecuzione.
2. Il direttore dell'esecuzione, in corso di esecuzione del contratto, effettua i controlli che ritiene più opportuni invitando alle operazioni di verifica l'IMPRESA. Di dette operazioni di controllo è redatto apposito verbale.
3. I verbali di verifica di conformità vengono trasmessi al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

Art. 25 - Certificato di verifica di conformità

1. Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulta che l'IMPRESA abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione della denominazione e dei recapiti dell'IMPRESA;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
 - e) le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - f) il richiamo ad eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
 - g) il verbale del controllo definitivo;
 - h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'IMPRESA;
 - i) la certificazione di verifica di conformità.
2. E' fatta salva la responsabilità dell'IMPRESA per eventuali vizi o difetti non controllabili in sede di verifica di conformità.
3. Il certificato di conformità è confermato dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione.
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'IMPRESA, la quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'IMPRESA può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Il direttore dell'esecuzione riferisce al responsabile del procedimento in fase di esecuzione sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità.
6. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
7. Lo svincolo della cauzione prestata dall'IMPRESA a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avviene una volta scaduto il periodo di garanzia.

Art. 26 - Responsabilità per danni e riservatezza

1. L'IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della FEM, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. L'IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. L'IMPRESA è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi. Si applicano gli articoli 165 (*Sinistri alle persone e danni*) e 166 (*Danni cagionati da forza maggiore*) del DPR 207/2010.
3. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM.

Art. 27 - Ritardi, inadempimenti ed esecuzione in danno

1. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in fase di esecuzione in merito agli eventuali ritardi o altri inadempimenti nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
2. Il direttore dell'esecuzione, qualora l'IMPRESA per sua negligenza ritardi l'adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto stabilito nel contratto d'appalto (e/o quanto concordato in sede di avvio dell'esecuzione), ovvero qualora nel corso dell'esecuzione non sia garantito il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali o si siano verificate degli inadempimenti o delle inefficienze nel coordinamento, assegna all'IMPRESA un termine per compiere le prestazioni in ritardo o il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive. Tale termine, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni e decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte dell'IMPRESA. Il direttore dell'esecuzione dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie affinché l'IMPRESA possa compiere le prestazioni non ancora eseguite o non eseguite correttamente.

3. Scaduto il termine assegnato, il direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'IMPRESA, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita compilando un verbale da trasmettere al responsabile del procedimento in fase di esecuzione.
4. Sulla base del verbale trasmesso dal direttore dell'esecuzione, qualora l'inadempimento permanga, la FEM, su proposta del responsabile del procedimento in fase di esecuzione, delibera la risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 146 del DPR 207/2010 qualora l'IMPRESA sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la FEM, esperito infruttuosamente la procedura prevista dai commi precedenti, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del d.lgs. 163/2006.
6. Nell'eventualità di cui al comma 5, salvo il diritto della FEM al risarcimento del danno, all'IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la FEM.
7. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del d.lgs. 163/2006.

Art. 28 - Penali

1. Nel caso di attività che devono concludersi entro una data certa (compresa quella di ultimazione della realizzazione del Data Center), la FEM irroga, previa contestazione all'IMPRESA, una penale stabilita nella seguente misura:
 - a) fino a 30 giorni di ritardo: addebito, mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - b) addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di beni equivalenti;
 - c) oltre i 30 giorni di ritardo: facoltà per la FEM di risolvere il contratto in danno (oltre all'applicazione delle penali di cui alla lettera a).
2. Per ogni altro inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la FEM può irrogare, previa contestazione all'IMPRESA, una penale parametrata al livello di gravità dell'inadempimento.
3. In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi la FEM potrà procedere alla risoluzione totale o parziale del contratto per grave inadempimento e disporre l'esecuzione in danno nei confronti dell'IMPRESA.
4. Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare contrattuale o escusse dalla cauzione definitiva salva in ogni caso la facoltà per la FEM di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.
5. Le penali di cui sopra vengono notificate all'IMPRESA dal direttore dell'esecuzione tramite contestazione scritta. Decorsi 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione le penali si intendono accettate.
6. Quando il ritardo sul termine di conclusione della fornitura riguarda parti della stessa il cui valore complessivo è inferiore al 30% dell'importo contrattuale, la FEM si riserva l'applicazione parziale delle penali. Ricorrendo questa condizione, le penali sono calcolate ed applicate in misura ridotta e proporzionale all'incidenza percentuale, sul totale della fornitura, delle parti per cui è stato verificato il ritardo da parte dell'IMPRESA.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell'IMPRESA, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando la FEM riconosca che il ritardo non è imputabile all'IMPRESA stessa, oppure quando la FEM riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della FEM alla corretta esecuzione del contratto. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'IMPRESA. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, sentito il direttore dell'esecuzione o la commissione incaricata della verifica di conformità, ove costituita.

Art. 29 - Recesso unilaterale

1. Ai sensi dell'art. 1373, primo e quarto comma e dell'art. 1671 del codice civile, è facoltà della FEM recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'IMPRESA, della relativa comunicazione.

2. In caso di esercizio della facoltà di recesso la FEM resta obbligata al pagamento delle sole prestazioni eseguite alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale ultimo pagamento l'IMPRESA si ritiene soddisfatta di ogni sua pretesa senza che l'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.

Art. 30 - Clausola risolutiva espressa

1. La FEM e l'IMPRESA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi specificate negli altri articoli del presente capitolato e nelle disposizioni di legge, convengono la risoluzione espressa del contratto, nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - a) sospensione dell'esecuzione del contratto senza giustificato motivo;
 - b) gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
 - c) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell'IMPRESA e valutate come tali e adeguatamente motivate dalla FEM;
 - d) venir meno in capo all'IMPRESA, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
 - e) cessazione, concordato preventivo o fallimento dell'IMPRESA, o atti di sequestro o pignoramento a carico di questa;
 - f) sostituzione di una o più delle imprese partecipanti all'R.T.I.;
 - g) cessione del contratto in violazione dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006;
 - h) per motivi di pubblico interesse;
 - i) nei casi di subappalto non autorizzato dalla FEM;
 - j) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e tutela del lavoro, al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - k) impiego di personale non dipendente dell'IMPRESA;
 - l) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'IMPRESA riconosce alla FEM il diritto di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dalla stessa.
3. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, la FEM si riserva la facoltà di subentro nell'esecuzione del contratto, del concorrente secondo classificato.
4. A carico dell'IMPRESA grava anche l'onere dell'eventuale maggior costo sostenuto dalla FEM per assicurare l'esecuzione del contratto.
5. In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto.

Art. 31 - Validità dell'offerta

1. L'IMPRESA può svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. 163/2006, la FEM può chiedere all'IMPRESA il differimento di detto termine per un periodo di ulteriori 180 giorni.

Art. 32 - Stipulazione del contratto, spese contrattuali e rimborso delle spese per le pubblicazioni

1. Il contratto viene stipulato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 10 del d.lgs. 163/06, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo (su entrambe le copie) posta a carico dell'IMPRESA (attualmente pari ad euro 14,62 - quattordici/62 - ogni 100 righe di contratto).
3. Al contratto (su entrambe le copie) viene apposto il timbro postale per la data certa con oneri in capo all'IMPRESA (attualmente pari ad euro 0,70 -zero/70) per ogni pagina di contratto).
4. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), le spese per la pubblicazione degli avvisi e del bando di cui alla presente procedura di gara sono rimborsate dall'IMPRESA alla FEM entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. Tali spese sono stimate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) al netto degli oneri fiscali (pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale).

5. Se l'IMPRESA non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnatole, la FEM annulla con atto motivato l'aggiudicazione. In tal caso l'aggiudicazione avviene in favore dell'Impresa che segue in graduatoria con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dalla FEM.
6. Nel caso di cui al comma 5 sono comunque a carico dell'IMPRESA le maggiori spese sostenute dalla FEM.
7. Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (ad eccezione dell'I.V.A. che grava sulla FEM, destinataria delle prestazioni contrattuali) sono a carico dell'IMPRESA. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall'offerta presentata dall'IMPRESA.

Art. 33 - Legge applicabile e definizione delle controversie

1. Per quanto non disposto dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010.
2. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto d'appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in via bonaria.
3. Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.
4. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- f.to dott.ssa Roberta Galli -

FC/Fabio Calliari

GG/Giuseppe Gubert